

Articolo 24

Case da gioco

¹ Alle case da gioco e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica nonché gli articoli 12 capoverso 2, 13 e 14 capoversi 2 e 3.

² Sono considerate case da gioco le aziende titolari di una concessione d'esercizio in conformità alla legge federale del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco.

Campo d'applicazione (capoverso 2)

Le case da gioco comprendono i gran casinò (concessione A) e i kursaal (concessione B) secondo la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco ([RS 935.52](#)). Le case da gioco devono disporre di una concessione di sito e di gestione.

Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

Articolo 4

Le case da gioco possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno e domenicale. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).

Articolo 12 capoverso 2

I lavoratori occupati nelle case da gioco hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche che cadono nelle vacanze non devono essere imputate su tali domeniche. Durante le settimane in cui lavorano la domenica, i lavoratori devono disporre di un tempo di riposo settimanale di 36 ore subito prima o subito dopo le 11 ore di riposo quotidiano (in totale 47 ore consecutive di riposo).

Articolo 13

Il lavoro prestato nei giorni festivi dà diritto a un riposo compensativo, il quale non deve necessariamente essere concesso nel corso della immediatamente precedente o successiva ([art. 20 cpv. 2, LL](#)) e può invece essere cumulato per un anno civile.

Articolo 14 capoverso 2

Questo capoverso autorizza le aziende la cui attività è soggetta a forti variazioni stagionali (v. commento all'art. 22 cpv. 1, OLL 1) a concedere in blocco le semigiornate libere settimanali dovute per un massimo di 12 settimane invece di concederle singolarmente settimana per settimana.

Articolo 14 capoverso 3

La durata della semigiornata libera settimanale può essere ridotta da 8 a 6 ore. Tuttavia, deve essere concessa in un giorno feriale, fino alle ore 12 oppure a partire al più tardi dalle ore 14.30 fino al più tardi alle ore 20.30, subito prima o subito dopo il riposo quotidiano (v. commento dell'art. 20 OLL 1). Il tempo di riposo che il lavoratore perde in tal modo deve essere cumulato e compensato nel giro di 6 mesi.